

Legge 9 febbraio 1963, n. 66
"Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni."
G. U. 19 FEBBRAIO 1963 N. 48

Art.1

La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art.2

La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 (2), ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.

Note

(2) Recavano norme limitative della capacità giuridica della donna.